

COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Nr Progr.	31	APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.
Data	27-07-2020	

Cod Ente: CCD/41053

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione in data 27-07-2020 alle ore 18:00

Il Sindaco ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala Consiliare Palazzo della Rovere, oggi 27-07-2020 alle ore 18:00 in adunanza Ordinaria di Prima Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Bindi Leonardo	Presente	Rinaldi Martina	Presente in videoconfere nza
Guerra Valentina	Presente in videoconf erenza	Diotalevi Giancarlo	Presente in videoconfere nza
Mascella Francesca	Presente in videoconf erenza	Sacchini Pierluigi	Presente in videoconfere nza
Saccani Giacomo	Presente in videoconf erenza	Giorgi Federico	Assente
Tosarelli Alessandro	Presente in videoconf erenza	Campidelli Gianluca	Presente in videoconfere nza
Camorani Loris	Presente in videoconf erenza		

Presenti N. 10

Assenti N. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pisacane Alfonso.

In qualità di Sindaco, il Ing. Bindi Leonardo assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando scrutatori i Consiglieri:

Guerra Valentina

Sacchini Pierluigi

Tosarelli Alessandro



PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), mantenendo quindi in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI contenute nella richiamata legge di stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, ed in particolare l'allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 444/2019 recante:" Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 31 dicembre 2023;
- la deliberazione dell'ARERA n. 59/2020 ha stabilito che per le gestioni sotto i 5000 abitanti e per i Comuni che svolgono i servizi in economia con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, gli obblighi sulla trasparenza decorreranno dal 1° gennaio 2021;

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed in particolare l'art. 8, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.M. Ambiente 20 aprile 2017

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n.18, art. 107 comma 5, che stabilisce che comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, che peraltro è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO altresì dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che in ragione delle problematiche evidenziate il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 e precisamente:

- a) Metodologia MTR di cui alla deliberazione di ARERA n. 443/2019;
- b) Metodologia di cui al succitato art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27 del 24/04/2020 che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2020;

DATO ATTO:

- Che in questo contesto emergenziale si colloca altresì la potestà comunale di applicare agevolazioni per le categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza COVID19.
- Che il comma 660 della legge 147 del 2013 prevede per il Comune la possibilità di deliberare "riduzioni atipiche" di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti i cui costi possono trovare copertura con entrate proprie del bilancio dell'ente.

RITENUTO opportuno allo stato attuale, per il contesto sopra illustrato, procedere ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2020 secondo quanto stabilito dal citato D.L. 17 marzo 2020, n.18, art. 107 comma 5, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31/12/2020;

PRESO ATTO della deliberazione n. 158/2020 e relativo allegato A di ARERA, avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", pubblicata il 07/05/2020 con la quale l'Autorità ha provveduto, ai fini dell'applicazione di agevolazioni alle utenze TARI per COVID-19, a suddividere, indicandole a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le utenze non domestiche in 4 gruppi : attività chiuse e già riaperte (all.A tabella 1a), quelle ancora soggette a chiusura (All.A tabella 1b), quelle che potrebbero risultare sospese (All.A tabella 2), quelle mai obbligate a chiudere (All.A tabella 3);

RITENUTO conseguentemente di applicare le riduzioni tariffare di cui alla citata delibera ARERA 158/2020 per le utenze non domestiche costrette alla chiusura anche parziale a causa dell'emergenza epidemiologica, da applicare alla parte variabile delle tariffe e da proporzionare al periodo di chiusura

RITENUTO altresì confermare, oltre alle riduzioni previste dal vigente regolamento comunale in materia di TARI, anche le agevolazioni previste nell'allegato B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine di poter usufruire delle riduzioni di cui sopra, i titolari delle utenze interessate dovranno presentare istanza al Comune su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020;

RITENUTO infine, in ragione di quanto sopra esposto, di fissare le scadenze della TARI riferita all'anno 2020 in n.2 rate, scadenti rispettivamente il 16/10 ed il 30/11/2020

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, richiamato dall'art.1 comma 776 della legge 160/2019, che fissa il termine di approvazione delle aliquote e delle tariffe contestualmente a quello di approvazione del bilancio e stabilisce altresì che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31/03/2020;
- con il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 febbraio 2020 (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

• con l'articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (GU n.70 del 17-3-2020), convertito dalla legge n.24 aprile 2020, n. 27 (in SO n.16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.110) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato nuovamente differito al 31 luglio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 12/03/2019 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2019;

RITENUTO pertanto doveroso procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2020 entro il 31/07/2020 termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020;

VISTI. inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

DATO ATTO, in ragione di quanto sopra riportato, che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 saranno quelle riportate nell'allegato A) alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34 del 2019, che stabilisce che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali debbano essere trasmesse al Ministero dell'Economia e Finanze (tramite l'inserimento del testo degli atti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale), che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it individuato ai sensi dell'art.1 comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998;

VISTO l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011 introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 34 del 2019 dal quale si evince che gli atti relativi alla TARI (tassa rifiuti), TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) ICP (imposta comunale sulla pubblicità acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili dal primo gennaio dell'anno di imposizione a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno e che quindi la trasmissione degli stessi al MEF deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili di settore;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e smi

PROPONE

- 1. Di dare atto che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di procedere ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2020 secondo quanto stabilito dal citato D.L. 17 marzo 2020, n.18, art. 107 comma 5, convertito con legge nr. 27 del 24/04/2020, confermando conseguentemente quelle già in vigore nell'esercizio 2020, così come riportate nell'allegato A) alla presente deliberazione, del quale forma parte integrante e sostanziale;

- 3. di applicare le riduzioni tariffare di cui alla citata delibera ARERA 158/2020 per le utenze non domestiche costrette alla chiusura anche parziale a causa dell'emergenza epidemiologica, da applicare alla parte variabile delle tariffe e da proporzionare al periodo di chiusura
- 4. di confermare per l'anno 2020 le agevolazioni previste dall'allegato B alla presente deliberazione;
- 5. Di stabilire che le richieste di riduzione e/o esenzione dovranno essere presentate, pena esclusione dai benefici, entro il termine perentorio del 15/09/2020, o entro il termine di presentazione della dichiarazione per le nuove occupazioni, se successive.
- 6. Di stabilire, per il solo anno 2020, in deroga a quanto previsto dal Regolamento approvato in data odierna, le seguenti scadenze di pagamento:
 - 1^ rata: 16/09/2020
 - 2^ rata: 30/11/2020
- 7. Di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia.
- 8. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti, al fine della sua pubblicazione sul "Portale del federalismo fiscale"
- 9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data: 18-07-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott, Massimiliano Reali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Data: 18-07-2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Massimiliano Reali



Il presente verbale viene letto,a pprovato e sottoscritto;

IL Sindaco F.to Ing. Bindi Leonardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pisacane Alfonso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Lì,

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sandro Spada Ferri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Lì,

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dott. Alfonso Pisacane

È copia conforme all'originale. Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di San Leo

UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale	e Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione		QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
_	n	m ²	%	m²	Ka	Kb	Euro/m²	Euro/m²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	111,101533					
Famiglie di 1 componente	355	46.519,00	23,9%	131,0	0,84	1,00	0,467827	61,30	111,10	111,10	172,41
Famiglie di 2 componenti	345	48.454,00) 23,2%	140,4	0,98	1,60	0,545799	76,66	177,76	88,88	254,42
Famiglie di 3 componenti	252	37.391,00) 16,9%	148,4	1,08	1,80	0,601492	89,25	199,98	66,66	289,23
Famiglie di 4 componenti	451	73.046,00	30,3%	162,0	1,16	2,20	0,646047	104,64	244,42	61,11	349,06
Famiglie di 5 componenti	58	9.575,00	3,9%	165,1	1,24	2,90	0,690602	114,01	322,19	64,44	436,20
Famiglie di 6 o più componenti	27	4.515,00	1,8%	167,2	1,30	3,40	0,724019	121,07	377,75	62,96	498,82
-	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
-	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	1.488	219.500,00	100%	147,5		Media	0,612631		Media	75,86	

	Com	<u>une di San</u>	Leo						
	UTFN7F N	ION DOME	STICE	1F					
	OTENZET	TON DOME	01101	<u></u>			QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	e	Kc		Kd	Euro/m²	Euro/m²	Euro/m²
	n	m^2	Coef	Nord	Coef	Nord		Quv*Kd	QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	8	4.129,00	med	0,42	med	3,40	0,225060	0,685843	0,9109
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	med	0,74	med	6,03	0,398601	1,216362	1,614
3 Stabilimenti balneari	-	-	med	0,51	med	4,16	0,273869	0,838140	1,112
4 Esposizioni, autosaloni	3	1.319,00	ad-hoc	0,50	ad-hoc	4,50	0,271157	0,907733	1,178
5 Alberghi con ristorante	2	1.797,00		1,20	med	9,86	0,650777	1,988944	2,639
6 Alberghi senza ristorante	4	1.101,00	ad-hoc	1,20	ad-hoc	9,00	0,650777	1,815466	2,466
7 Case di cura e riposo	1	350,00	med	0,98	med	8,01	0,528756	1,614756	2,143
8 Uffici, agenzie, studi professionali	15	2.290,00	ad-hoc	1,60	ad-hoc	12,00	0,867702	2,420622	3,288
9 Banche ed istituti di credito	2	475,00	ad-hoc	0,80	ad-hoc	6,50	0,433851	1,311170	1,745
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	durevoli								
	16	2.828,00			ad-hoc	12,00	0,786355	2,420622	3,206
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	326,00	ad-hoc	2,00	ad-hoc	16,00	1,084628	3,227495	4,312
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20	4.992,00	ad-hoc	1,30	ad-hoc	10,50	0,705008	2,118044	2,823
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	3.557,00	ad-hoc	1,50	ad-hoc	13,00	0,813471	2,622340	3,435
14 Attività industriali con capannoni di produzione	14	29.946,00	ad-hoc	1,15	ad-hoc	10,00	0,623661	2,017185	2,640
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	14	12.389,00	ad-hoc	1,45	ad-hoc	11,50	0,786355	2,319762	3,106
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	16	3.256,00	min	4,84	min	39,67	2,624799	8,002171	10,626
17 Bar, caffè, pasticceria	4	611,00	min	3,64	min	29,82	1,974023	6,015244	7,989
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimen	tari 5	922,00	med	2,07	med	16,99	1,122590	3,427197	4,549
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1	514,00	med	2,08	med	17,00	1,125301	3,429214	4,554
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	160,00	ad-hoc	5,00	ad-hoc	35,00	2,711570	7,060146	9,771
21 Discoteche, night club	-	-	med	1,34	med	11,01	0,726701	2,219912	2,946
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000
25 -	-	=	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000
26 -	-	=	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000
27 -		=	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000
28 -	-	=	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000

136

70.962,00

Totale

DEFINIZIONE TIPOLOGIE E REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DI ESENZIONI E/O RIDUZIONI

a) Esenzioni

Nuclei familiari, eventualmente proprietari di unica unità immobiliare e relative pertinenze, con reddito ISEE non superiore a \in 4.500,00;

Nuclei familiari composti da unico soggetto, eventualmente proprietario di unica unità immobiliare e delle relative pertinenze, che risulti disoccupato da almeno 18 mesi decorrenti dal primo gennaio del periodo d'imposta, come da certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego

b) Riduzioni

Riduzione della tassa nella misura del 30% per nuclei familiari, eventualmente proprietari di unica unità immobiliare e delle relative pertinenze, con reddito ISEE compreso tra € 4.500,01 ed € 7.500,00

- c) Agevolazione in favore dei soggetti utilizzatori del sistema di compostaggio domestico
- 1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici. A tale scopo promuove l'utilizzo delle compostiere di proprietà o affidate in comodato d'uso a seguito di richiesta degli interessati secondo le modalità indicate sulla modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di San Leo o richiedibile in Municipio.
- 2. Gli intestatari della TARI utilizzatori delle compostiere, che faranno pervenire all'Ufficio Tributi del Comune l'apposita richiesta, godranno di una riduzione di importo pari ad Euro 30,00 (trenta/00) annui per le unità immobiliari adibite ad abitazione di residenza (salvo riduzione in caso di incapienza del fondo appositamente stanziato nel bilancio di previsione).

In caso di occupazione dell'unità immobiliare per una frazione d'anno, l'agevolazione viene ridotta proporzionalmente.

La riduzione viene applicata con riferimento esclusivamente all'importo derivante dalla superficie dell'abitazione di residenza del richiedente e sino alla sua concorrenza. Sono esclusi altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.

La riduzione decorre a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di iscrizione del beneficiario nell'apposito registro dei compostatori, per i soggetti già possessori di compostiere, e dalla data di ritiro della compostiera per i soggetti che ne ottengono una in concessione dal Comune.

- 3. La richiesta di riduzione della tariffa per compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di domanda messo a disposizione dal Comune.
- 4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta ed è cumulabile con le altre previste dal presente regolamento, ad eccezione di quella relativa all'uso saltuario e/o discontinuo dell'unità immobiliare. La misura massima complessiva delle agevolazioni concesse non può in ogni caso superare l'importo totale della tassa dovuta.